originale

COMUNE di **BALSORANO** (L'AQUILA)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 8 del Reg.	**Oggetto: Modifica agli artt. 2,5,8 e 9 del Regolamento per la gestione delle casette asismiche comunali.**

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** il giorno **QUATTORDICI** del mese di **APRILE** alle ore **16:36** nella sala delle adunanze, in seguito a rituale convocazione, si è riunito in seduta in **SECONDA convocazione** ed in sessione **ORDINARIA** il Consiglio del Comune intestato.
Alla trattazione dell'ordine del giorno indicato nell'epigrafe risultano presenti:

1	*Dott.ssa Antonella*	**BUFFONE**	Sindaco	**SÌ**
2	*Sig. Giuseppe*	**PEA**	Consigliere	**SÌ**
3	*Sig. Enrico*	**FANTAUZZI**	Consigliere	**SÌ**
4	*Dott. Gianluigi*	**CROCE**	Consigliere	**NO**
5	*Sig. Massimo*	**ANTONINI**	Consigliere	**SÌ**
6	*Dott.ssa Veronica*	**VENDITTI**	Consigliere	**SÌ**
7	*Sig. Gianni*	**VALENTINI**	Consigliere	**SÌ**
8	*Dott.ssa Annunziata*	**MARGANI**	Consigliere	**SÌ**
9	*Sig.ra Annarita*	**MONTALDI**	Consigliere	**NO**
10	*Dott. Mauro*	**TORDONE**	Consigliere	**NO**
11	*Sig. Giovanni*	**TUZI**	Consigliere	**NO**
12	*Sig.ra Romina*	**MARGANI**	Consigliere	**NO**
13	*Sig.ra Stella*	**FANTAUZZI**	Consigliere	**NO**

ASSEGNATI n. dodici + Sindaco	**PRESENTI:** 6 + Sindaco
IN CARICA n. dodici + Sindaco	**ASSENTI:** 6(Gianluigi Croce, Annarita Montaldi, Mauro Tordone, Giovanni Tuzi, Romina Margani, Stella Fantauzzi)

- Ai sensi dell'art. 39, del T.U. 18.08.2000, n. 267, e degli 29, 29 bis e 29 ter, lettera b), dello Statuto comunale, come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 21.11.2015, presiede il Consigliere: *Veronica* **VENDITTI**, eletto alla carica di Presidente con atto consiliare n. 21 DEL 24/06/2017
- Partecipa alla seduta in modalità di videoconferenza il Segretario Comunale Dott. *Cesidio FALCONE*.

La seduta è pubblica. Risultato che il collegio è costituito in numero legale, il Presidente introduce l'argomento iscritto all'ordine del giorno.

Preliminarmente il Consigliere Tuzi prende la parola e annuncia l'abbandono della seduta prima della discussione del punto all'ordine del giorno.

Il Presidente del Consiglio Veronica Venditti illustra il punto all'ordine del giorno

-Interviene il Consigliere Giuseppe Pea

-Interviene il Consigliere Enrico Fantauzzi

- viene proposto un emendamento all'art. 6 del regolamento da: L'Ente provvederà, entro il 20 gennaio di ogni anno, all'emissione dei ruoli in riferimento all'anno in corso, con aggiornamenti in base alla situazione anagrafica, e all'invio ai concessionari dei bollettini prestampati. I1 pagamento delle mensilità dovrà avvenire mensilmente entro il giorno 5 di ogni mese. L'Ente provvede, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, a verificare il pagamento dei canoni dovuti. Si procederà alla revoca della concessione per ii mancato pagamento di tre mensilità dell'anno precedente.

A:

L'Ente provvederà, entro il 20 gennaio di ogni anno, all'emissione dei ruoli in riferimento all'anno in corso, con aggiornamenti in base alla situazione anagrafica, e all'invio ai concessionari dei bollettini prestampati.

I1 pagamento delle mensilità dovrà avvenire trimestralmente o annualmente entro il giorno 5 di ogni mese. **O in alternativa con pagamento trimestrale o annuale.**

L'Ente provvede, entro ii 31 gennaio dell'anno successivo, a verificare il pagamento dei canoni dovuti. Si procederà alla revoca della concessione per ii mancato pagamento di tre mensilità dell'anno precedente.

-Interviene il Consigliere Giuseppe Pea;

Gli interventi dei consiglieri sono riportati agli atti del Consiglio

IL CONSIGLIO

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs n. 267/2000;

VISTA la proposta di emendamento;

Di provvedere alla votazione dell'emendamento proposto;
CON voti espressi in forma palese
Favorevoli: 6
Astenuti: 1(Pea)
Contrari: 0

VISTA la proposta deliberativa concernente l'oggetto ed i pareri resi sulla stessa, ai sensi dell'art.49 comma 1, del D. Lgs n. 267/2000;

RITENUTO di dover approvare la suddetta proposta;

CON voti espressi in forma palese
Favorevoli: 6
Astenuti:0
Contrari: 1 (Pea)

DELIBERA

Di approvare la proposta deliberativa in oggetto nel testo che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale comprensiva degli emendamenti approvati;

COMUNE DI BALSORANO
(PROVINCIA DI L'AQUILA)

C.F. 00211900667 - SEDE: Piazza T. Baldassarre n° 13 - 67052 BALSORANO
TEL 0863950741 FAX 0863951249 c/c postale 11674678 IBAN: IT73X0312440450000000011017
E-mail: sd@comune.balsorano.aq.it sd@pec.comune.balsorano.aq.it

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Servizio interessato	**Demografico - Welfare**
Ufficio	**Segretario Comunale**

OGGETTO: Modifica agli artt. 2, 5, 8 e 9 del Regolamento per la gestione delle casette asismiche comunali

Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto si esprimono i seguenti pareri, ex art.49 D.Lgs.n.267/2000:

In ordine alla regolarità tecnica	In ordine alla regolarità contabile
✓ **FAVOREVOLE** ❑ NON FAVOREVOLE con motivazione riportata a tergo del foglio	❑ FAVOREVOLE ❑ NON FAVOREVOLE con motivazione riportata a tergo del foglio ❑ **NON RILEVA sotto l'aspetto contabile**
Data 08.04.2022	Data 08.04.2022
IL SEGRETARIO COMUNALE (Dott. Cesidio Falcone)	IL SEGRETARIO COMUNALE (Dott. Cesidio Falcone)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

-è stato rimesso dall'Avv. Angelo Romiti il Richiesto parere legale del 23.12.2021, che si intende recepire e che, pertanto, viene allegato alla presente come sua parte integrante e sostanziale;

-con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 27.12.2019, veniva approvato il Regolamento per la gestione delle casette asismiche comunali, con il quale è stata disciplinata la materia in tutti i suoi aspetti, e veniva abrogato il precedente regolamento;

Tenuto conto che:

-l'Amministrazione, nel corso dei mesi, ha dato seguito al lavoro iniziato con l'approvazione del nuovo Regolamento, incontrando, tra l'altro, nei mesi di agosto e settembre 2020, i concessionari delle casette asismiche. Tale confronto diretto con gli interessati, è stato determinante per la verifica e l'aggiornamento dell'elenco dei soggetti occupanti gli immobili comunali in questione e per recepire le istanze dei cittadini;

Considerato che:

-è emersa la necessità di apportare modifiche al vigente regolamento comunale per la gestione delle casette asismiche comunali, in modo particolare all'art. 5, rubricato "Definizione del canone", nel senso di procedere ad un abbassamento del canone inizialmente stabilito in €. 0,60 a mq, a € 0,30 a mq;
-è emersa altresì la necessità, in considerazione delle motivazioni di cui al suindicato Parere legale, di apportare al detto regolamento comunale le seguenti ulteriori modifiche:
ALL'ART. 2
Aggiungere i seguenti periodi: << ***La concessione resta efficace fino all'adozione da***

parte dell'Autorità Comunale di un atto di decadenza o di revoca nei casi di cui al successivo art. 4.
I vani delle casette asismiche rientranti nella piena disponibilità del Comune in seguito a pronuncia di decadenza, di revoca o comunque per il venir meno del rapporto concessorio, sono assegnati previa pubblicazione di un avviso di selezione, approvato dalla Giunta Comunale, che privilegerà gli aspiranti concessionari residenti, sulla base del reddito e della composizione del nucleo familiare, restando esclusi i nuclei che risultino già proprietari in loco di altri immobili, ovvero siano già concessionari di altri vani di casette asismiche, salva la deroga di cui al successivo periodo od assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Gli stessi predetti vani possono però essere, con provvedimento motivato:
- ***riservati ad esigenze proprie dell'Amministrazione, anche per essere definitivamente o solo parzialmente demoliti;***
- ***concessi a favore di soggetti senza tetto o costretti ad abbandonare le casette asismiche già a loro assegnate nell'ambito di programmi di sbaraccamento o recupero di iniziativa pubblica;***
- ***concessi in favore di chi già risulti concessionario di altre casette asismiche, laddove la richiesta tenda a fronteggiare situazioni di grave disagio abitativo, sia per il particolare stato di degrado dell'immobile anteriormente occupato, sia per insufficienza dimensionale dello stabile occupato in rapporto alla consistenza del nucleo familiare.***

Il Comune, in caso di situazione generalizzata di occupazione di fatto delle casette asismiche, siano esse legittime ma prive di formale atto di concessione, siano esse illegittime risultante da una "Ricognizione" degli agenti di Polizia Locale, può comunque procedere alla relativa regolarizzazione e sanatoria con deliberazione consiliare, facendo riferimento sia per il canone che per l'indennità risarcitoria da occupazione al canone di concessione annuo stabilito nel Regolamento rispettivamente in vigore dall'ultima Matricola approvata per l'anno 2014 fino alla detta regolarizzazione e sanatoria ed, in tal caso, la loro riscossione avviene con le modalità di cui al successivo art. 5 >>;

ALL'ART. 5,
-sostituire le parole <<*dal 1 gennaio 2020*>> con le parole **<<dal 1 gennaio 2022>>** e le parole <<*€ 0,60 al metro quadrato*>> con le parole **<< € 0,30 al metro quadrato>>**;
-aggiungere, alla fine, il seguente periodo: <<***L ammontare annualmente dovuto per l indennità risarcitoria da occupazione è pari al canone di concessione annuo stabilito nel Regolamento all epoca in vigore e la riscossione dell una e dell altro avviene mediante la compilazione annuale di una sola Matricola" ai sensi di legge***>>;

ALL'ART. 8,
aggiungere il seguente periodo: <<***In caso di più istanze, presentate da soggetti aventi identico titolo di subentro entro il termine perentorio di giorni trenta dalla morte del concessionario, l'eventuale concessione di subentro - esperito vanamente dal Comune un tentativo di accordo bonario - sarà rilasciata in favore del soggetto che per primo ha presentato l'istanza al protocollo comunale.***>>;

L'ART. 9,
è da sostituire con il seguente: <<***Consegna, manutenzione e cura del bene.***
I vani delle casette asismiche in concessione sono consegnati nello stato in cui si trovano, senza alcun obbligo di intervento, riparazione, adeguamento o miglioria da parte del Comune. Gravano sul concessionario gli obblighi di verifica e di adeguamento agli standard di sicurezza degli impianti. Ogni intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria, ivi compreso riparazione, adeguamento o miglioria resta a totale ed esclusivo del concessionario, senza alcun diritto di rivalsa o di indennizzo. Tutte le migliorie apportate dal concessionario accedono definitivamente allo stabile senza diritto di ristoro, indennizzo, risarcimento e senza possibilità di rimozione o recupero dei

materiali. Il concessionario potrà eseguire ogni predetto intervento straordinario solo se preventivamente autorizzato dall'Ufficio Tecnico Comunale>>;

Dato atto che:

-le predette modifiche risultano indispensabili affinché la materia venga disciplinata in modo puntuale. In particolare è bene considerare l'esiguo valore degli immobili di cui si tratta, costruiti a seguito del sisma del 1915 e, nei casi in cui cittadini non abbiano apportato migliorie, versanti in stato di degrado;

Tenuto conto che:

-a norma dell'art. 9 del suddetto regolamento, la manutenzione ordinaria e straordinaria, è ad esclusivo carico degli occupanti e che, pertanto, l'Ente non ha alcun esborso in termini economici per la gestione delle casette asismiche;

Considerato che:

-l'abbassamento del canone nella misura del 50 %, rispetto a quanto precedentemente stabilito, comporta un notevole vantaggio per i cittadini, soprattutto in considerazione di quanto sopra esposto;

Visto:

-l'art. 7 del D.Lgs 267/2000, rubricato "Regolamenti" il quale dispone "*Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni*";

Visto:

-l'art. 14 dello Statuto Comunale, il quale dispone che "*Il Consiglio Comunale adotta appositi regolamenti per il migliore esercizio delle funzioni e per l'attuazione dei principi fissati con il presente Statuto*";

DELIBERA:

1. Di dare atto che la narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. Di apportare le modifiche, da aversi qui per riportate e trascritte, così come indicate sub VII punto 2-b) del Parere Legale dell'Avv. Angelo Romiti del 23/12/2021 richiamato nella narrativa del presente atto ed a questo allegato come sua parte integrante e sostanziale e che espressamente si recepisce, agli articoli 2, 5, 8 e 9 del "Regolamento per gestione delle casette asismiche comunali", approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 27.12.2019;

3. Di demandare al Responsabile del Servizio interessato di porre in essere tutti i conseguenziali adempimenti ivi compresa, in particolare, la stesura del testo integrale del predetto Regolamento coordinato con le modifiche allo stesso apportate con il presente atto;

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 134 del decreto lgs 18 agosto 2000, n° 267.

Il Responsabile del Servizio

COMUNE DI BALSORANO
(PROVINCIA DI L'AQUILA)

C.F. 00211900667 - SEDE: Piazza T. Baldassarre n° 13 - 67052 BALSORANO

TEL 0863950741 FAX 0863951249 c/c postale 11674678 IBAN: IT73X0312440450000000011017

E-mail: info@comune.balsorano.aq.it i_ofo@pec.comune.balsorano.aq.it

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE CASETTE ASISMICHE COMUNALI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

11 presente regolamento disciplina l'affidamento in concessione e la gestione delle casette asismiche comunali, oltre la determinazione dei relativi canoni.

Articolo 2

Assegnazione delle casette asismiche comunali

I1 godimento da parte del privato delle casette asismiche comunali è disposto con concessione provvisoria. Tale assegnazione avverrà mediante atto di concessione previsto dalla legge.

Non possono essere disposte nuove concessioni per uso diverso da quello abitativo. Tale regolamento si applica altresì alle concessioni di baracche ad uso diverso da quello abitativo, in essere al momento dell'entrata in vigore dello stesso regolamento di gestione.

La concessione resta efficace fino all'adozione da parte dell'Autorità Comunale di un atto di decadenza o di revoca nei casi di cui al successivo art. 4.

I vani delle casette asismiche rientranti nella piena disponibilità del Comune in seguito a pronuncia di decadenza, di revoca o comunque per il venir meno del rapporto concessorio, sono assegnati previa pubblicazione di un avviso di selezione, approvato dalla Giunta Comunale, che privilegerà gli aspiranti concessionari residenti, sulla base del reddito e della composizione del nucleo familiare, restando esclusi i nuclei che risultino già proprietari in loco di altri immobili, ovvero siano già concessionari di altri vani di casette asismiche, salva la deroga di cui al successivo periodo od assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Gli stessi predetti vani possono però essere, con provvedimento motivato:

- riservati ad esigenze proprie dell'Amministrazione, anche per essere definitivamente o solo parzialmente demoliti;
- concessi a favore di soggetti senza tetto o costretti ad abbandonare le casette asismiche già a loro assegnate nell'ambito di programmi di sbaraccamento o recupero di iniziativa pubblica;
- concessi in favore di chi già risulti concessionario di altre casette asismiche, laddove la richiesta tenda a fronteggiare situazioni di grave disagio abitativo, sia per il particolare stato di degrado dell'immobile anteriormente occupato, sia per insufficienza dimensionale dello stabile occupato in rapporto alla consistenza del nucleo familiare.

Il Comune, in caso di situazione generalizzata di occupazione di fatto delle casette asismiche, siano esse legittime ma prive di formale atto di concessione, siano esse illegittime risultante da una "Ricognizione" degli agenti di Polizia Locale, può comunque procedere alla relativa regolarizzazione e sanatoria con deliberazione consiliare, facendo riferimento sia per il canone che per l'indennità risarcitoria da occupazione al canone di concessione annuo stabilito nel Regolamento rispettivamente in vigore dall'ultima Matricola approvata per l'anno 2014 fino alla detta regolarizzazione e sanatoria ed, in tal caso, la loro riscossione avviene con le modalità di cui al successivo art. 5

Articolo 3

Definizione del diritto acquisito

I1 provvedimento di concessione non importa in alcun modo il trasferimento della proprietà dell'immobile in capo al concessionario. La proprietà rimane in capo al Comune di Balsorano.

Articolo 4

Cause di revoca della concessione:

- rinuncia del concessionario;
- morte del concessionario, nel caso in cui non vi siano altri occupanti dell'immobile,come specificato nel seguente art. 8;
- per ragioni di pubblico interesse, con preavviso di 3 mesi;
- morosità superiore a 3 mesi nel pagamento dei canoni.

Articolo 5

Definizione del canone

I concessionari, in ragione del godimento dell'immobile, hanno l'obbligo del pagamento di un canone mensile a favore del Comune di Balsorano.

A decorrere dal 1 gennaio 2021 il suddetto canone è cosi stabilito:

€ 0,30 al metro quadrato, soggetto biennalmente all'adeguamento secondo la variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

L'ammontare annualmente dovuto per l'indennità risarcitoria da occupazione è pari al canone di concessione annuo stabilito nel Regolamento all'epoca in vigore e la riscossione dell'una e dell'altro avviene mediante la compilazione annuale di una sola "Matricola" ai sensi di legge

Articolo 6

Modalità di pagamento del canone

L'Ente provvederà, entro il 20 gennaio di ogni anno, all'emissione dei ruoli in riferimento all'anno in corso, con aggiornamenti in base alla situazione anagrafica, e all'invio ai concessionari dei bollettini prestampati.

Il pagamento delle mensilità dovrà avvenire trimestralmente o annualmente entro il giorno 5 di ogni mese. in alternativa con pagamento trimestrale o annuale.

L'Ente provvede, entro ii 31 gennaio dell'anno successivo, a verificare il pagamento dei canoni dovuti. Si procederà alla revoca della concessione per ii mancato pagamento di tre mensilità dell'anno precedente.

Articolo 7

Altri obblighi del concessionario

II concessionario ha altresì gli obblighi seguenti:

- non mutare la destinazione d'uso degli immobili in concessione;
- preservare la casetta asismica in concessione in condizioni decorose e adeguate all'uso abitativo.

Articolo 8

Subentro nella concessione

In caso di morte del concessionario, è facoltà dell'Ente disporre l'assegnazione provvisoria in capo agli eredi aventi diritto.

In caso di più istanze, presentate da soggetti aventi identico titolo di subentro entro il termine perentorio di giorni trenta dalla morte del concessionario, l'eventuale concessione di subentro - esperito vanamente dal Comune un tentativo di accordo bonario - sarà rilasciata in favore del soggetto che per primo ha presentato l'istanza al protocollo comunale.

Articolo 9

Consegna, manutenzione e cura del bene

I vani delle casette asismiche in concessione sono consegnati nello stato in cui si trovano, senza alcun obbligo di intervento, riparazione, adeguamento o miglioria da parte del Comune. Gravano sul concessionario gli obblighi di verifica e di adeguamento agli standard di sicurezza degli impianti. Ogni intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria, ivi compreso riparazione, adeguamento o miglioria resta a totale ed esclusivo del concessionario, senza alcun diritto di rivalsa o di indennizzo. Tutte le migliorie apportate dal concessionario accedono definitivamente allo stabile senza diritto di ristoro, indennizzo, risarcimento e senza possibilità di rimozione o recupero dei materiali. Il concessionario potrà eseguire ogni predetto intervento straordinario solo se preventivamente autorizzato dall'Ufficio Tecnico Comunale

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione in successiva seduta, viene sottoscritto, come segue, dal Presidente del Consiglio e dal Segretario ai sensi dell'art. 29 ter, lettera e), dello Statuto comunale, come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 21.11.2015.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Dott.ssa *Veronica* VENDITTI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. *Cesidio Falcone*

Prot. n. .....

Data.....

Ai sensi dell'art. 32 della L. 18.06.2009, n. 69, la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo pretorio del sito informatico di questo Comune http://www.comune.balsorano.aq.it/, a partire dal ..... e, ai sensi dell'art. 124 del T.U. 18-08-2000, n. 267, vi rimarrà pubblicata per giorni 15 consecutivi, sino al .....
Esente da ogni controllo preventivo di legittimità, giusta comunicazione del Presidente della Sezione provinciale del Co.re.co. del 14.12.2001, prot. n. 3031, in seguito all'entrata in vigore della L costituzionale 18.10.2001, n. 3.

Dalla Residenza Comunale

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. *Cesidio Falcone*

BALSORANO, lì.....